



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea e dall'Irlanda del Nord

Modifica del 20 gennaio 2022

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 15 ottobre 2021¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea e dall'Irlanda del Nord è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 gennaio 2022².

20 gennaio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.102.1**

² Pubblicazione urgente del 20 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato

(art. 1, 2 cpv. 1 nonché art. 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati e in Irlanda del Nord

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell'UE e in Irlanda del Nord sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641	Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/53, GU L 9 del 14.1.2022, pag. 44.

2 Stati membri dell'UE interessati e Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord e nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

- Belgio
- Bulgaria
- Danimarca
- Francia
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Svezia
- Ungheria